

4631/99 NDR

106792/03 GIP

TRIBUNALE DI FIRENZE

UFFICIO DEL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

IL GIUDICE, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 27.1.2004, rileva quanto segue.
Con denuncia-querela in data 23.4.1997 Amaducci Giovanni chiedeva eseguirsi una serie di accertamenti a carico dei soci della Apis Niger Software s.r.l., della quale era stato dipendente come programmatore fino al 1994 e con la quale aveva proseguito, di poi, con un rapporto di consulenza esterna con le stesse mansioni, diventando socio con quote pari al 2%. Tutto ciò fino al marzo del 1995, epoca in cui, a seguito di dissapori con l'amministratore Grimaldi, finiva ogni rapporto lavorativo, conservando egli solo le quote societarie poi ridotte allo 0,25% a seguito di ricapitalizzazione. Non avendo egli ricevuto le retribuzioni pattuite, poi, aveva intrapreso vertenza di lavoro contro l'Apis Niger. Da altro ex dipendente dell'A.N.S. apprendeva nell'ottobre 1996 che i soci di questa, Grimaldi e Sighele, nel 1996 avevano costituito altra società, la Navita s.r.l., operante nello stesso settore della Apis Niger S. e nella quale era confluito parte del personale dell'ANS. Veniva, contestualmente, a sapere dal nuovo amministratore dell'Apis Niger, che fin dal 1986 aveva operato in Firenze altra società di informatica, di cui era stato amministratore lo stesso Grimaldi che aveva amministrato la Apis Niger e che le due società avevano la stessa sede oltre che lo stesso oggetto di attività. Inferendo che il Grimaldi avesse posto in essere condotte che integravano conflitto di interessi - anche per il silenzio opposto dallo stesso a sue precise accuse in tal senso nel corso di un'assemblea - chiedeva, tra l'altro, svolgersi indagini contabili e fiscali sui bilanci della Apis Niger Software nel periodo 1991-95, "*sussistendo il ragionevole sospetto che essi non facciano fede dell'effettivo stato patrimoniale e finanziario della società*", nonché sui rapporti intercorsi fra la Apis Niger e la DIE Informatica, "*non potendosi escludere che tra le suddette società vi siano stati dei rapporti finanziari in qualche modo riconducibili al Grimaldi, non documentati*".

Con memoria del 21.7.2000 l'Avv. Roberto d'Ippolito, per la parte offesa Amaducci, riassumeva la vicenda sottolineando anche come il Grimaldi, amministratore unico della Apis Niger, era sospettamente uscito dalla suddetta società nel 1996 solo otto mesi dopo avere offerto all'Amaducci di acquistare la sua quota sociale: fatto da cui si evincerebbe che il Grimaldi avesse l'intenzione di liberarsi di un soggetto scomodo, cioè del socio (allo 0,25%) Amaducci nonché di fare mettere in liquidazione la Apis Niger e, fallito ciò, si era risolto ad andarsene "*nella speranza che non venissero scoperti i danni societari causati dai rapporti intrattenuti con la DIE Informatica*" società che presentava una lista di fatture emesse nei confronti della Apis Niger dal 1991 al 94, che "*potrebbero riferirsi ad operazioni inesistenti*" secondo quanto riferiva la Guardia di Finanza il 13.6.1997 in risposta ad una prima delega di indagini.

Sulla base di tali elementi la Procura della Repubblica, previo stralcio di posizioni e reati, iscriveva il Grimaldi a registro N.R. per le ipotesi di cui agli artt. 2621 e 2629 codice civile ed avviava indagini delegandole al Nucleo Regionale di Polizia Tributaria, onde approfondisse quanto denunciato dall'Amaducci, con particolare riguardo alla dichiarazione di operazioni inesistenti ad opera della DIE Informatica attraverso emissione di fatture a favore dell'Apis Niger e alla esposizione di fatti non rispondenti al vero nei bilanci o nelle comunicazioni sociali della stessa Apis Niger.

In data 27.11.1997 il P.M. formulava richiesta di archiviazione con riferimento alle ipotesi di cui agli artt. 2621 e 2629 cod. civ.. Il GIP accoglieva la richiesta e la P.O. ricorreva in Cassazione che con sentenza 26.10.1999 annullava il decreto del GIP perché emesso senza previa notifica alla P.O. che ne aveva fatta richiesta.

Il 21.12.1999 veniva reiscritta la posizione di Grimaldi a N.R. e richiesta nuova archiviazione avverso la quale la P.O. presentava opposizione.

Il G.I.P. all'esito dell'udienza camerale disponeva (ordinanza del 19,5,2000) una verifica fiscale alla ricerca di eventuali dichiarazioni di operazioni inesistenti attraverso l'emissione di fatture da DIE Informatica ad APIS NIGER e l'esecuzione di verifica contabile alla ricerca di eventuali esposizioni di fatti non rispondenti al vero nelle comunicazioni sociali. Disponeva altresì l'esame dell'indagato Grimaldi.

All'esito di un controllo fiscale, condotto con l'analisi delle fatture emesse nel periodo 1991-94, dei libri matricola e delle pagine del registro fatture, nonché delle dichiarazioni IVA e dei redditi della DIE Informatica, la G.d.F. riferiva che la DIE Informatica aveva emesso nei confronti della Apis Niger, nel periodo interessato, alcune fatture per spese di gestione, utilizzo locali e beni, SIP etc. nonché "per personale dislocato". Situazione, come ricavato dalle s.i.t. della legale rappresentante Zecchi, che si riteneva dovuta al fatto che la Apis Niger era sorta successivamente all'DIE Informatica con oggetto complementare e condivideva con essa le stesse strutture materiali in parte personali per risparmiare i costi. I riscontri incrociati sulla APIS, poi, non offrivano elementi per considerare inesistenti le fatture. Concludeva la Guardia di Finanza che i costi fatturati non si potevano contestare come fittizi o incongrui - anche in assenza di documentazione di dettaglio - perché potevano comunque riferirsi all'attività svolta dai soci della DIE Informatica presso l'Apis Niger per la configurazione dei programmi informatici da quest'ultima commercializzati.

Nel contempo, con provvedimento in data 6.2.2001 il GIP respingeva la richiesta del P.M. di ulteriore proroga delle indagini preliminari perché decorsi tutti i termini massimi.

Con ulteriori note in date 20.2.2001 e 16.5.2001, la Guardia di Finanza, in risposta ad ulteriori acquisizioni disposte dal P.M., riferiva, anche sulla base dei controlli contabili e delle s.i.t. dei dipendenti, che:

- la DIE Informatica e la Apis Niger svolgevano attività complementari per separare l'attività di produzione di software da quella di commercializzazione ed assistenza ai clienti post vendita (con particolare riferimento al complesso sistema editoriale per quotidiani): la DIE informatica rappresentava un contenitore di risorse umane e la Apis Niger era l'azienda produttrice di software per l'editoria nazionale;
- la fatturazione nel quadriennio 91-94 ha avuto quali causali sia la cessione di hardware che prestazioni di servizi ed era supportata da "rapportini di intervento";
- la voce relative alle spese di personale afferiva essenzialmente ai compensi per gli amministratori che svolgevano a tempo pieno attività di progettazione di software che poi dava luogo ai ricavi dell'azienda;
- la valutazione dei singoli ruoli ricoperti dai soci nelle due società, in conclusione, era tale che i costi fatturati dalla Apis Niger alla DIE Informatica fossero effettivamente riconducibili all'attività dei soci-prestatori d'opera.

Concludeva la Polizia Giudiziaria nel senso che un accertamento tecnico diretto alla determinazione del costo dei programmi risultava di difficile attuazione per difetto dei supporti magnetici e di altro materiale ad essi riferiti, ma che il "loro reperimento sarebbe comunque poco influente in quanto le prestazioni rese dalla DIE Informatica alla APIS NIGER non erano finalizzate alla programmazione dei programmi-sorgente bensì principalmente ad attività accessorie di post vendita (installazione, configurazione ed assistenza)."

Ne conseguiva la nuova richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero in data 16.5.2001 nella quale venivano minuziosamente indicati i risultati investigativi e rappresentato l'ininfluenza di ulteriori indagini per la configurazione di reati la cui esistenza era destituita di alcun elemento serio di accusa.

La P.O. proponeva nuova opposizione lamentando che in realtà i risultati delle indagini sono del tutto dubbi e che in realtà non è certo che alcuno del personale della DIE è mai stato dislocato presso la APIS, la quale ultima presentava perdite di esercizio a tutto vantaggio della DIE e che era sopravvalutata in bilancio dove i valori attribuiti ai programmi sarebbero superiori a quelli

reali. Insisteva, dunque, per l'esecuzione di perizia contabile oltre che per la nuova audizione a s.i.t. del Sighele e di personale della Apis.

Con ordinanza del 20.6.2001 il GIP dichiarava inammissibile la nuova opposizione circa i nuovi temi di indagine sotto il profilo del superamento di ogni termine massimo delle indagini.

La P.O. ricorreva per l'annullamento dell'archiviazione e la S.C. di Cassazione con sentenza del 25.3.2003 rinviava gli atti al GIP perché tenesse l'udienza camerale, ciò che avveniva in data 27.1.2004 per la quale la P.O. presentava memoria con cui chiedeva il differimento del procedimento fino all'esito della decisione della Corte Costituzionale in tema di falso in bilancio. In punto di costituzionalità dell'applicazione delle nuove normative a fatti anteriori alla riforma di cui al D. Lvo 61/02.

L'esito delle indagini riferito dal Nucleo di Polizia Tributaria con l'ultima annotazione del 16.5.2001 ha condotto ad un risultato in cui difetta totalmente alcun elemento da cui ricavarci una condotta riconducibile agli schemi normativi dei reati di falso in bilancio e di false comunicazioni sociali sia sotto l'impero della normativa anteriore che di quella attuale. Né, come bene ha specificato la Polizia Giudiziaria, alcuna altra indagine si prospetta utilmente percorribile nel senso indicato dal denunciante "in quanto le prestazioni rese dalla DIE Informatica alla APIS NIGER non erano finalizzate alla programmazione dei programmi-sorgente bensì principalmente ad attività accessorie di post vendita (installazione, configurazione ed assistenza).

In altre parole, al di là delle vaghe indicazioni offerte dalla persona offesa circa i sospetti di false fatturazioni fra l'una e l'altra società, nessun elemento oggettivo riscontra il contesto accusatorio dell'Amaducci. Ciò pur all'esito di minuziose indagini contabili e fiscali e all'assunzione testimoniale di dipendenti delle società. Invero, si può ritenere dimostrato che in merito alle movimentazioni contabili fra le due società, queste erano riferibili ad accollo di costi per quote di affitto locali, forniture e a erogazione di compensi in funzione della attività svolta dai soci Sighele e Gioia a favore della Apis Niger.

Come ha condivisibilmente rilevato il P.M. richiedente l'archiviazione, la distinzione di mansioni tra i soci in operativi e non operativi, appare del tutto legittima ai sensi della normativa civilistica e tra le compagini della Die Informatica e della Apis Niger non esisteva esatta identità dei detentori di quote ma solo una correlazione. Ciò esclude, dunque, che vi siano state fatturazioni di comodo destinate meramente a sgravi fiscali dell'Apis Niger e operazioni contabili fittizie poi riprodotte falsamente nei bilanci societari. Sul punto, è lapidaria la conclusione della Guardia di Finanza secondo cui quanto fatturato dalla DIE Informatica alla APIS Niger appare solo quanto dovuto ai due soci d'opera in base al lavoro svolto. La correttezza dei bilanci della Apis Niger si ricava induttivamente, oltretutto, dal possesso (dal 1990 al '96) del 20% delle quote di Apis Niger da parte della I.B.M. la quale ultima si è avvalsa anche di una società di revisione contabile al fine di certificare i dati di bilancio della Apis Niger e consolidarli nel proprio bilancio.

Pervenuti a queste chiare conclusioni vanno respinti, in quanto insuscettibili di sviluppo alcuno, la perizia contabile e l'interrogatorio del Grimaldi, di cui alla nuova opposizione.

Invero, quanto alla perizia, essa da un lato è strumento di approfondimento, a favore del giudice, in materie particolarmente complesse e non mezzo di ricerca della prova e, dall'altro, dovrebbe vertere su elementi nuovi e non già su quelli ampiamente e analiticamente vagliati da un organo di controllo particolarmente specializzato quale la Guardia di Finanza. Quanto all'esame della persona sottoposta alle indagini, questo è mezzo di garanzia difensiva e non già di acquisizione probatoria a carico dell'indagato, con ciò che il suo eventuale rifiuto non è coercibile né significativo di alcunché.

Nel merito, poi, non può non rilevarsi come i risultati acquisiti in anni di indagini destituiscono di fondamento l'intero contesto inquisitivo che, fondato su esternazione di sospetti da parte di un denunciante fortemente interessato (vertenza civilistica) e palesemente in astio col denunciato (dichiarazioni dello stesso Amaducci), non hanno portato ad appurare alcunché di illecito nei

rapporto contabile tra due società operanti complementariamente nella stessa attività di produzione, vendita e assistenza informatica ai clienti.

Invero, le più che accurate ed estese indagini di polizia tributaria hanno infine appurato la piena compatibilità e la correttezza contabile delle due società delle quali, l'una (la APIS NIGER), creava e vendeva software e l'altra (la DIE Informatica), nata addirittura prima, provvedeva a quanto necessario per l'assistenza dopo la vendita, offrendo la propria struttura personale anche per l'elaborazione programmatica all'interno della prima attraverso soci d'opera per ciò remunerati. Ulteriori indagini, a questo punto, non rappresenterebbero che un inutile accanimento investigativo a favore di chi, dietro la posizione di parte offesa, non ha offerto altro che supposizioni e sospetti e suggerisce, all'esito di ogni indagine contraria ai propri interessi, nuove prove su argomenti puramente induttivi e privi di dirimenza alcuna.

A questo punto, va respinta la nuova opposizione, in quanto i temi di prova suggeriti sono riferibili ad acquisizioni già ampiamente ed esaustivamente raggiunte.


Va respinta, altresì, la richiesta di sospensione e rinvio del procedimento in attesa della decisione della Consulta sulle varie questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito alla nuova normativa dei reati societari introdotta con il D. Lsvo 61/2002. Ciò per il duplice motivo che la pendenza di questione di costituzionalità in altri procedimenti non giustifica la sospensione del procedimento in cui la questione non è sollevata e che la questione è inconferente per non essersi acquisito alcun elemento atto a integrare le fattispecie di cui alla rubricazione svolta dal P.M., vuoi sotto la vecchia che sotto la nuova normativa.

P.Q.M.

IL G.I.P. respinge la richiesta di nuove indagini e la richiesta di differimento dell'udienza. Accoglie la richiesta di archiviazione e dispone la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Firenze li 28/1/04

Il Giudice delle Indagini Preliminari



30/1/04

IL COLL. CANCELLERIA
DR. S. DEL SERRA